REGOLAMENTO (CE) N. 3595/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1994, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (²), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed all'allegato I, parte E viene fissato un prezzo comunitario di ritiro o di vendita applicando ad un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessata;

considerando che l'evoluzione delle strutture di produzione e di commercializzazione nella Comunità rende necessario modificare gli elementi di calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari rispetto a quelli della campagna di pesca precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità;

considerando che delle disposizioni specifiche sono state adottate nell'atto di adesione per la sardina della specie Sardina pilchardus al fine di assicurare un ravvicinamento progressivo tra i prezzi della sardina dell'Atlantico e il prezzo della sardina del Mediterraneo; che le strutture di produzione e di accesso al mercato delle sardine dell'Atlantico sono diverse da quelle constatate nel Mediterraneo e rispondono a bisogni particolari dell'industria di trasformazione; che, in vista di una attuazione armoniosa del processo di ravvicinamento dei prezzi che non perturbi artificialmente le condizioni di approvvigionamento del mercato, conviene fissare un coefficiente di

considerando che i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 1994 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 3353/93 del Consiglio (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali del prezzo d'orientamento che servono come base per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, sono fissate, per i prodotti in questione, come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

I coefficienti di adattamento che servono per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed all'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92, sono fissati come indicato nell'allegato II.

Articolo 3

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 1994 e i prodotti ai quali si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato III.

Articolo 4

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 1994 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1994.

adeguamento particolare per la dimensione 3 di questo prodotto nelle zone di sbarco interessate della Spagna e del Portogallo;

⁽¹) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. (²) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

^{(&}quot;) GU n. L 301 dell'8. 12. 1993, pag. 1.